



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 03/17 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione di urgenza – Seduta pubblica.

OGGETTO: modifica al Regolamento dell'imposta immobiliare semplice IMIS.

L'anno **duemiladiciasette** addì **ventotto** del mese di marzo, alle ore **20,30**, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	Giust.	Ingiust.
BRANDSTETTER MAURIZIO		
BROCH DOLORES		
BROCH MARINO		
DALDON ELIO		
GADENZ LUCA		
GUADAGNINI ELENA		
MARCON SARA		
MASOCH MAURO		
PAGANIN LUCA		
RENON SEBASTIANO		
SALVADORI GLORIA		
SALVADORI MARTINO		

Assiste il Segretario comunale Sperandio Lino

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Luca Gadenz nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale n. 3/2015 si approvava il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) del Comune di Sagron Mis composto da numero 16 articoli ;

RITENUTO di modificare di nuovo il Regolamento come di seguito:

- all'art. 4 aggiungere un nuovo comma 3 nel seguente testo:

“Per i periodi di imposta dal 2016 al 2019, si applica l'esenzione di cui all'art. 14 comma 6 ter della legge provinciale n.14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed ONLUS anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter”.

- All'art. 4 aggiungere un nuovo comma 4 nel seguente testo:

“Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n.14 del 2014 si considerano esenti le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore comunale consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati esistenti. L'esenzione non si applica alle aree edificabili, comunque denominate e di qualsiasi dimensione, che consentono, in base alle Norme di Attuazione stesse, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati”.

- All'art. 5 comma 1 dopo la lettera b) l'aggiunta di una nuova lettera c) nel seguente testo:

“L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come “abitazione principale” del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7”.

- All'art. 8 al primo comma è inserito un nuovo paragrafo con il seguente testo:

- “ Per i residenti all'estero è ammesso il pagamento a mezzo di bonifico bancario”.

- sostituzione delle parole anno 2016 con le parole l'anno 2017 all'art. 16 del Regolamento (entrata in vigore).

VISTO il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

VISTA la L.P. n. 14 dd. 30/12/2014 e successive modifiche;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L:

CON voti favorevoli n. 12 , contrari n.0 e astenuti n.0 espressi per alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) del Comune di Sagron Mis già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3/2015;

- all'art. 4 aggiungere un nuovo comma 3 nel seguente testo:

“Per i periodi di imposta dal 2016 al 2019, si applica l'esenzione di cui all'art. 14 comma 6 ter della legge provinciale n.14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed ONLUS anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter”.

- All'art. 4 aggiungere un nuovo comma 4 nel seguente testo:

“Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n.14 del 2014 si considerano esenti le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore comunale consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati esistenti. L'esenzione non si applica alle aree edificabili, comunque denominate e di qualsiasi dimensione, che consentono, in base alle Norme di Attuazione stesse, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati”.

- All'art. 5 comma 1 dopo la lettera b) l'aggiunta di una nuova lettera c) nel seguente testo:
 “L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come “abitazione principale” del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7”.
- All'art. 8 al primo comma è inserito un nuovo paragrafo con il seguente testo:
- “ Per i residenti all'estero è ammesso il pagamento a mezzo di bonifico bancario”.
- sostituzione delle parole anno 2016 con le parole l'anno 2017 all'art. 16 del Regolamento (entrata in vigore).

2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola.

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011.

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità di immediata entrata in vigore;

5. Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.


I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
GADENZ Luca

Il Consigliere designato
MARCON Sara

Il Segretario comunale
SPERANDIO Lino



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sagron Mis,

Il Segretario comunale
Dott. Sperandio Lino

Relazione di pubblicazione


Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (art. 19, c.1, T.U.L.R.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi con decorrenza 30.03.2017 senza opposizioni.

Ordinamento Contabile e Finanziario Comuni – DPGR 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal DPRReg. 01.02.2005 n. 4/L).



Il Segretario comunale
Dott. Sperandio Lino



Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Sperandio Lino